

Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

CAPO I

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici

Art. 1

(Interventi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale)(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in concorso con le Ferrovie dello Stato SpA, nella misura massima del 100 per cento ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aventi sede nel territorio regionale per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari da questi gestiti aventi funzione di collegamento tra i binari che servono le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali e le reti ferroviarie gestite dalle Ferrovie dello Stato SpA.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 49, L. R. 15/2005

Art. 2

(Interventi a sostegno del completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature.